

## Un quesito sulla “prescrizione asseverata” della polizia giudiziaria

**Domanda:** La prescrizione asseverata della polizia giudiziaria prevista dalla nuova legge scritta ambientale è una procedura ordinaria alla quale deve ricorrere sistematicamente ogni organo di polizia oppure si tratta di una eccezione alla regola?

**Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci):** Molti ritengono che la “prescrizione asseverata” della polizia giudiziaria (prevista dalle nuove norme in materia di delitti ambientali) sia lo standard ordinario per ogni attività di operatività degli organi di polizia sul territorio a fronte di ogni reato ambientale. In realtà non è affatto così. Resta invece vigente la regola ordinaria di base della denuncia di ogni reato ambientale al pubblico ministero attraverso la comunicazione notizia di reato. In via eccezionale e derogatoria, se ne sussistono tutti i presupposti in fatto ed in diritto, l'organo di polizia giudiziaria - previa verifica delle condizioni di assenza di danno perso l'ambiente e la salute pubblica, può procedere con la prescrizione asseverata (solo per i reati/contravvenzione previsti dal D.Lgs n. 152/06). Tuttavia tale scelta deve essere motivata seguendo, appunto, le linee guida previste dalla norma e la scelta medesima non può essere considerata la regola base di nuova impostazione.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** - di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (“Diritto all'ambiente Edizioni” - **edizione 2016** - [www.dirittoambientaledizioni.net](http://www.dirittoambientaledizioni.net)): “ (...) Premesso che questa procedura non si applica alle ipotesi contravvenzionali di cui al D.Lgs. n. 152/06 come regola di base, ma è - in via residuale - solo una eccezione alla quale si deve far ricorso dopo attenta (e responsabile), ma soprattutto motivata, valutazione per verificare e dimostrare caso per caso se sussistono i presupposti di legge specifici che ne consentono l'attivazione, va sottolineato che sarebbe grave errore considerare legittima l'applicazione in default automatico di questa procedura. Se si segue il concetto (profondamente errato) che oggi tutti i reati contravvenzionali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 sono da affrontare come regola di base con la procedura della prescrizione asseverata, consegue in modo inevitabile un' applicazione radicale “a tappeto” per tali reati in ordine a questa nuova procedura seguendo un'equazione semplice ma del tutto sbagliata: reato/contravvenzione previsto dal D.Lgs. n. 152/06 = applicazione

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Peraltro, a nostro avviso un organo di PG non può adottare questa scelta senza motivare il “perché” di tale scelta, e dunque decidere l’una o l’altra procedura senza un minimo di spiegazione negli atti del percorso valutativo e decisionale seguito. D’altra parte, anche se decide di inviare la comunicazione di notizia di reato al PM, scegliendo tale regola-base per un reato/contravvenzione che rientra potenzialmente nella previsione della procedura alternativa della prescrizione asseverata, per forza di cose oggi la PG una seppur breve motivazione a supporto della “non scelta” della prescrizione deve pur redigerla.

*Pubblicato il 29 aprile 2016*

---

automatica procedura prescrizione asseverata = logica assenza di motivazione su una scelta di PG che appare automatica e seriale... Ma non è affatto così... Perché la regola base resta quella che i reati in questione sono - di regola - soggetti alla ordinaria procedura di denuncia al PM da parte della PG con la consueta e storica comunicazione di notizia di reato (regola-base), salvo i casi di eccezione alla predetta regola base, entro i quali la PG rileva che quel singolo reato in accertamento non ha cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Dunque, l’equazione corretta è: (solo) reati/contravvenzione previsti dal D.Lgs. n. 152/06 = eventuale applicazione in deroga alla regola-base procedura prescrizione asseverata = logica necessità di motivazione su questa scelta in deroga della PG. Se partiamo dal presupposto – a nostro avviso oggettivo – che questa procedura di prescrizione asseverata non è la regola-base, ma una eccezione subordinata a precisi indici/criteri applicativi (la verifica che non sussiste danno o pericolo di danno), consegue in via logica che di tale scelta in deroga l’organo di PG deve naturalmente darne conto negli atti in modo espresso, perché non può esistere un verbale di PG o comunque un atto di indagine che non riporti una motivazione sulla scelta procedurale/sostanziale seguita. In particolare, va dimostrato caso per caso e verbale per verbale perché si è ritenuto (in alternativa alla regola-base che è sempre la comunicazione di notizia di reato al PM) di scegliere questa procedura in deroga e - dunque - perché si è ritenuto che quel reato specifico non ha “cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”. E su tale specifico punto non può esistere un automatismo silente e sottinteso, ma l’organo di PG ha il dovere e l’onere di motivare per iscritto negli atti (sotto la sua diretta responsabilità) il “perché” è giunto a stabilire che non esiste il danno o il pericolo di danno sopra citato. (...).

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

---